



Diritti umani e nuove tecnologie

*nella prospettiva della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo*



Dott. Daniele Amoroso
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli
Federico II



La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

In breve...

- Trattato multilaterale adottato nel 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa (che è organizzazione distinta dall'Unione europea) e ratificato dai 47 Stati che lo compongono
- Contiene un catalogo di diritti (diritto alla vita, diritto ad un processo equo, etc.) che tutti gli Stati parte si impegnano a garantire
- Istituisce la Corte europea dei diritti dell'uomo con il compito di verificare – anche sulla base di ricorsi individuali – il rispetto della Convenzione da parte degli Stati membri
- Un organo politico, il Comitato dei Ministri, vigila sull'esecuzione delle sentenze della Corte
- A queste ultime, tuttavia, gli Stati danno di regola attuazione spontaneamente, soprattutto grazie all'azione dei propri organi giurisdizionali (in Italia, sempre più spesso la Corte Costituzionale)

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Tassonomia dei diritti umani nella CEDU

- *Diritti assoluti*
- *Diritti (auto-)limitati*
- *Diritti comprimibili*



La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Tassonomia dei diritti umani nella CEDU

Diritti assoluti

=> In nessuna circostanza sono consentite compressioni o interferenze

Art. 3 (Proibizione della tortura)

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Tassonomia dei diritti umani nella CEDU

Diritti (auto-)limitati

=> Il loro godimento può essere soggetto ad interferenze entro i limiti fissati dalla stessa norma della CEDU che li pone

Art. 2 (Diritto alla vita)

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. [...]
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resi assolutamente necessario:
 - (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Tassonomia dei diritti umani nella CEDU

Diritti comprimibili

=> Consentono restrizioni volte a bilanciare diritti individuali e interesse generale, o ad assicurare il contemperamento tra diritti individuali incompatibili

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia **i) prevista dalla legge ii) e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria iii) alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.**

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Diritti derogabili vs. diritti inderogabili

Art. 15 (Deroga in caso di stato d'emergenza)

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 co. 1 [proibizione della schiavitù e del lavoro forzato] e 7 [*nulla poena sine lege*].

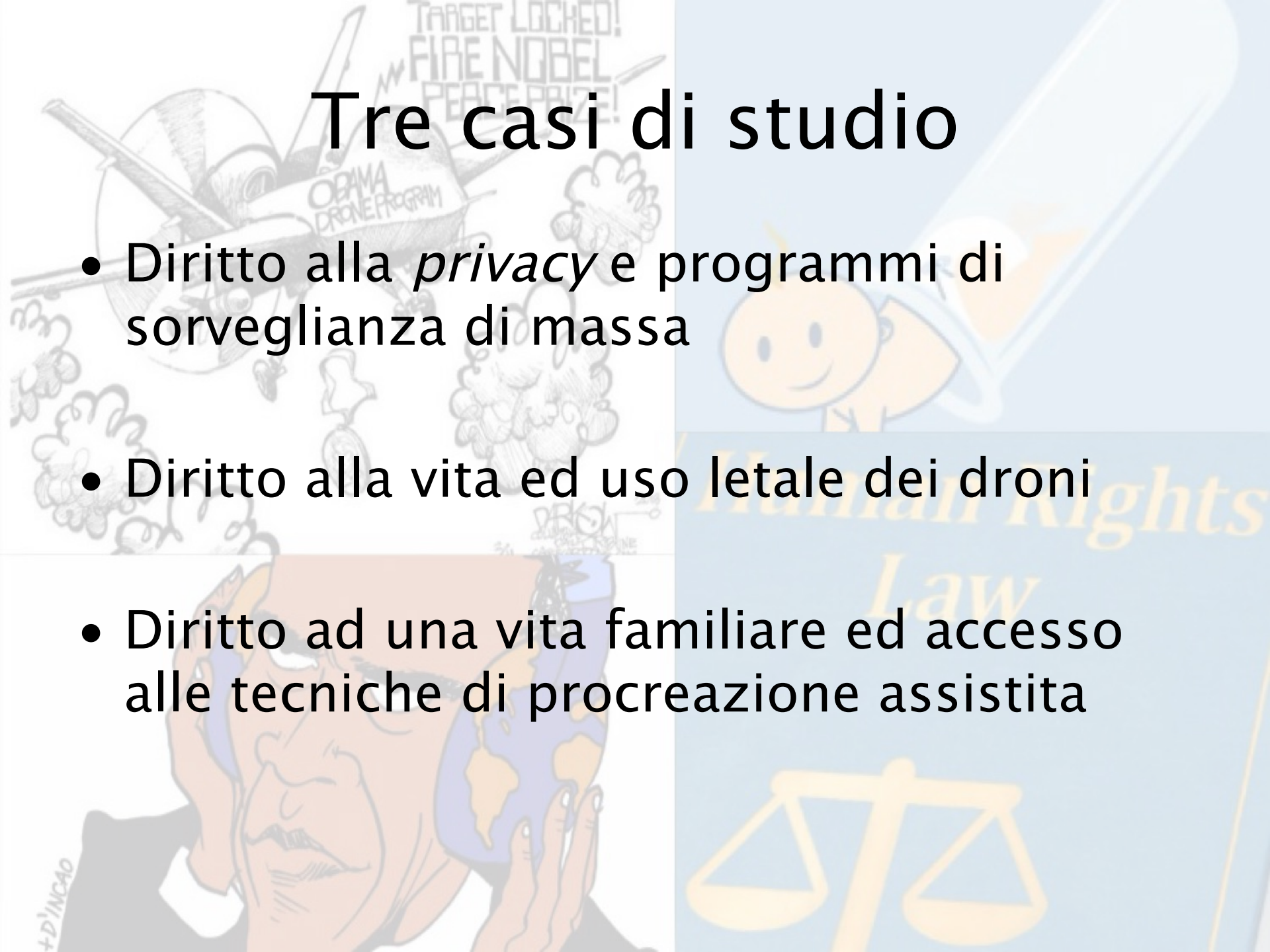
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Requisiti procedurali previsti dall'art. 15

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Tre casi di studio

- Diritto alla *privacy* e programmi di sorveglianza di massa
- Diritto alla vita ed uso letale dei droni
- Diritto ad una vita familiare ed accesso alle tecniche di procreazione assistita



Diritto alla privacy e programmi di sorveglianza di massa

La legge ungherese istitutiva della Task-Force Anti-Terrorismo (TEK) attribuisce a quest'ultima una serie di poteri molto incisivi in materia di raccolta di informazioni finalizzata alla prevenzione di atti di terrorismo.

Cosa può fare la TEK? Monitorare le comunicazioni elettroniche e le trasmissioni di dati dei computer dei soggetti sottoposti a sorveglianza, nonché registrare e conservare tutti i dati così acquisiti.

Chi può essere sottoposto a sorveglianza? Singoli individui o gruppi di persone ogniqualevolta, a parere della TEK, ciò sia giustificato dalla necessità di prevenzione del terrorismo.

Qual è la procedura? Le misure di sorveglianza sono autorizzate dal Ministro della Giustizia per un periodo di 90 giorni, rinnovabile senza limiti di tempo. Il rinnovo è autorizzato senza che al Ministro sia data la possibilità di conoscere i risultati dell'attività di sorveglianza. Non è previsto in alcuna fase l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Cosa succede al termine dell'attività di sorveglianza? Non è contemplato in alcun caso l'obbligo di cancellazione dei dati raccolti né la comunicazione ai soggetti interessati dello svolgimento dell'attività di *intelligence*.

Il sig. Szabo, attivista per i diritti umani, promuove un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione del proprio diritto alla *privacy*, garantito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

NSA SURVEILLANCE

NOW STAY LIKE
THAT FOREVER...

BODY
SCANNER

U.S.
PUBLIC

6-7-13
MATT COON
STANLEY
JOURNAL
CARTOONIST
MIKE LUCKONCH

La legittimità dei programmi di sorveglianza di massa alla luce della CEDU

- L'attuazione di programmi di sorveglianza di massa costituisce un'ingerenza nella vita privata ex art. 8 CEDU
- A quali condizioni tale ingerenza può ritenersi giustificata in base alla CEDU (art. 8 co. 2)?
 - Deve avere il suo fondamento nella legge
 - **Deve costituire una misura “necessaria in una società democratica”**
 - Deve perseguire un fine di interesse pubblico (sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati, protezione della salute o della morale) o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

“Necessarietà in una società democratica” è requisito chiave



La legittimità dei programmi di sorveglianza di massa alla luce della CEDU

In riferimento ai programmi di sorveglianza, la Corte ha interpretato tale requisito in modo restrittivo

Perché?

Per scongiurare “il rischio che un sistema di sorveglianza segreta, istituito per proteggere la sicurezza nazionale, finisca per minare o addirittura distruggere la democrazia col pretesto di difenderla” (*Zakharov c. Russia*, 2015)

In quanto “sarebbe contrario all’obiettivo ultimo degli sforzi del governo di tenere la minaccia terroristica sotto controllo, ripristinando così la fiducia dei cittadini nelle loro capacità di mantenere la sicurezza pubblica, se tale minaccia fosse paradossalmente sostituita dalla percezione di un illimitato potere governativo di ingerenza nella sfera privata, esercitato attraverso tecniche e prerogative di sorveglianza, incontrollate e ad ampio spettro” (*Szabò c. Ungheria*, 2016)

La legittimità dei programmi di sorveglianza di massa alla luce della CEDU

Come evitare (o limitare) gli abusi?

- La misura di sorveglianza deve essere mirata e non può riguardare un insieme indiscriminato di individui
- L'adozione della misura deve essere subordinata ad un esame preliminare (e consapevole) effettuato da un organismo indipendente, preferibilmente un giudice. Solo in casi di eccezionale urgenza, tale controllo potrà essere esercitato *ex post*.
- Il periodo di conservazione dei dati deve essere graduato in base alla possibile utilità agli scopi conseguiti
- Il soggetto posto sotto sorveglianza dovrebbe ricevere comunicazione del fatto di essere stato sorvegliato, nel momento in cui tale comunicazione non pregiudica più la sorveglianza
- Il soggetto sorvegliato deve avere la possibilità di rivolgersi ad un organismo indipendente (preferibilmente un giudice) per contestare eventuali abusi

Diritto alla vita ed uso letale dei droni

Dopo mesi di sorveglianza intensiva effettuata attraverso droni, i servizi di sicurezza britannici identificano, con un ragionevole grado di certezza, il luogo in Iraq dove si nasconde un pericoloso terrorista, sospettato di essere coinvolto nella pianificazione di una serie di attentati a Londra. Sulla base di queste informazioni, il governo ne ordina l'uccisione mirata, che viene eseguita attraverso l'impiego di un drone.

Nel contesto dell'operazione, tuttavia, alcuni civili iracheni – in nessun modo connessi al terrorista – rimangono uccisi.

I parenti delle vittime (inclusi quelli del terrorista) agiscono contro il Regno Unito dinanzi alla Corte europea lamentando la violazione del diritto alla vita, sancito dall'art. 2 CEDU

Diritto alla vita ed uso letale dei droni

Il quadro giuridico applicabile cambia in base alla diversa qualificazione del programma di uccisioni mirate mediante droni:

- Un'operazione di polizia (*law enforcement model*)
- Un'azione di guerra (*armed conflict model*)

Diritto alla vita ed uso letale dei droni

Il *law enforcement model*

Art. 2 (Diritto alla vita)

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.
[...]

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza

resosi assolutamente necessario:

(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

Diritto alla vita ed uso letale dei droni

L'armed conflict model

Art. 15 (Deroga in caso di stato d'urgenza)

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che **tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.**
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga **all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra [...]**

Deve essere rispettato in ogni caso il diritto di guerra (o diritto internazionale umanitario)

Diritto ad una vita familiare ed accesso alle tecniche di procreazione assistita

I coniugi Kinz–Weh, cittadini austriaci, sono affetti da seri problemi di sterilità. In particolare, il sig. Kinz è sterile, mentre la sig.ra Weh, pur essendo in grado di produrre cellule uovo fecondabili, è affetta da una disfunzione alle tube di Falloppio. Soltanto una fecondazione *in vitro* con sperma da donatore (eterologa), dunque, renderebbe possibile alla coppia concepire un figlio.

Senonché, la legge austriaca ammette tecniche di fecondazione *in vitro* con ovuli e sperma provenienti dal coniuge o partner convivente (fecondazione omologa), mentre consente la donazione di sperma da donatore esterno solamente per pratiche di fecondazione *in vivo*.

I coniugi decidono pertanto di convenire l'Austria dinanzi alla Corte europea. In particolare, affermano che il legislatore austriaco, ponendo il divieto di fecondazione *in vitro* eterologa, avrebbe interferito con il loro diritto ad una vita familiare riconosciuto e protetto dall'art. 8 CEDU.

Diritto ad una vita familiare ed accesso alle tecniche di procreazione assistita

Di fronte alla Corte il Governo austriaco si è difeso osservando che il divieto di fecondazione eterologa costituiva una misura “necessaria alla protezione della salute e della morale”

Qual è l'approccio della Corte europea alle questioni di bioetica?

- *La dottrina del margine di apprezzamento*
 - Quando sono in gioco questioni di sensibilità morale o etica, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nel valutare la necessità della misura
 - E questo perché “[g]razie al loro diretto e continuo contatto con le forze vitali dei loro Paesi, le autorità dello Stato sono, in linea di massima, in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per pronunciarsi non solo sull'esatto contenuto dei requisiti della morale nel loro paese, ma anche sulla necessità di una limitazione destinata a dar loro una risposta” (*S.H. c. Austria*, 2011)
- *Il consenso europeo*
 - Comunanza di vedute tra gli Stati membri della CEDU su una determinata questione etica o sociale
 - Tra margine di apprezzamento statale e consenso europeo vi è una relazione di proporzionalità inversa

Diritto ad una vita familiare ed accesso alle tecniche di procreazione assistita

La soluzione data dalla Corte nel caso di specie

- “[V]i è ora una chiara tendenza nella legislazione degli Stati contraenti verso l’approvazione della donazione di gameti per la fecondazione in vitro, tendenza che rispecchia un emergente consenso europeo.”
- “Tale emergente consenso non è, tuttavia, basato su principi consolidati stabiliti nel diritto degli Stati membri ma riflette piuttosto una fase di sviluppo all’interno di un campo del diritto particolarmente dinamico, e **non limita in modo decisivo il margine di discrezionalità dello Stato.**”
- “Poiché l’utilizzo della fecondazione in vitro ha sollevato e continua a sollevare questioni delicate di ordine etico e morale che rientrano in un contesto di progressi rapidissimi in campo medico e scientifico, e poiché le questioni sollevate dalla presente causa vertono su aree in cui non vi è ancora una omogeneità tra gli Stati membri, **la Corte ritiene che il margine di discrezionalità di cui deve disporre lo Stato convenuto sia ampio**”